

BIBLIOTECA DELLA CERTOSA DELLO SPIRITO SANTO (FARNETA - LUCCA)

STATUTO

Costituzione

Art. 1 - La Biblioteca della Certosa dello Spirito Santo di Farneta (Lucca), è l'Istituzione che raccoglie, conserva, organizza e rende disponibile per la lettura, lo studio e la ricerca le opere a stampa pubblicate dall'Ente proprietario insieme ad altra documentazione storica, teologica, spirituale e culturale, testimonianza della vita e dell'attività dei Certosini.

Art. 2 - La Biblioteca (BCF) è stata costituita in data ^{31/05/2020}... con decisione e decreto del Priore ed ha sede all'interno della Certosa stessa. Essa si suddivide nelle seguenti sezioni:

- Sezione storica (non consultabile): il materiale bibliografico che si è venuto accumulando negli anni a causa anche delle diverse fratture storiche e di esclusivo uso interno dell'Ordine Certosino.
- Sezione contemporanea e riviste: il materiale bibliografico afferente alla storia, la vita e la spiritualità dell'Ordine Certosino.

Art. 3 - La consultazione del materiale della BCF è innanzitutto accessibile ai confratelli dell'Ordine certosino ai quali è riservato l'eventuale prestito, tuttavia è aperta a tutti gli studiosi, previo appuntamento, secondo quanto previsto dalle norme contenute nel regolamento.

Fini Istituzionali

Art. 3 - La BCF è creata per i seguenti fini istituzionali:

3.1. Provvedere a custodire con la massima cura tutto il patrimonio librario di proprietà della BCF o in essa depositato a qualsiasi titolo.

3.2. Predisporre e mettere a disposizione attrezzature atte a favorire la fruibilità del materiale bibliografico innanzitutto ai confratelli dell'Ordine e poi agli studiosi in genere.

3.3. Diffondere la spiritualità e vocazione certosina attraverso il contributo culturale che può provenire dall'accesso alla stessa BCF.

Gestione

Art. 4 - Responsabile della gestione della BCF è il Bibliotecario il quale è un monaco scelto e nominato dal Priore per la sua disponibilità, preparazione e competenza, risponde del suo operato direttamente al Priore e può essere affiancato da un collaboratore esterno laico o religioso.

Compiti del Bibliotecario

Art. 5 - Il Bibliotecario, su delega del Priore, deve impegnarsi a conseguire i fini istituzionali della BCF, di cui all'art. 3 del presente Statuto. In particolare deve conservare, catalogare e dare in consultazione, secondo le modalità fissate dal regolamento, i libri appartenenti alla BCF o ad essa affidati.

Art. 6 - Il Bibliotecario è abilitato ad accogliere in deposito temporaneo o perpetuo presso la BCF materiale bibliografico dalle altre case del proprio ordine, salva la proprietà e piena disponibilità in favore dei depositanti.

Art. 7 - Spetta al Bibliotecario della BCF assicurare uniformità nell'applicazione delle leggi e delle disposizioni in materia biblioteconomica oltre che emanare pareri vincolanti: sugli interventi di conservazione, catalogazione, apertura al pubblico e consultazione, sulla ristrutturazione edilizia dei depositi, sulle richieste di contributi.

Art. 8 - Al Bibliotecario della BCF spetta indicare, sentite le parti eventualmente interessate, i luoghi e le modalità di conservazione delle biblioteche di altre case dell'ordine soppresse o che hanno cessato definitivamente la propria attività e ne ha diritto di prelazione.

Disposizioni finali

Art. 9 - Per quanto non espressamente menzionato nel presente Statuto si rimanda al regolamento dello stesso e alle disposizioni canoniche in materia.

Art. 10 - Al presente Statuto possono essere apportate modifiche solo su iniziativa del Bibliotecario, con la necessaria approvazione del Priore.

Art. 11 - Copia del presente Statuto, unitamente al rispettivo regolamento, viene conservata nell'Archivio della Certosa di Farneta e presso la BCF.

h.p. - Farneta

REGOLAMENTO

- L'accesso e la consultazione della BCF è libera e gratuita ed è ammessa limitatamente alla sezione contemporanea e riviste riguardante letteratura sull'Ordine Certosino.
- La consultazione deve avvenire nelle sale di lettura e alla presenza del Bibliotecario o del suo collaboratore previo appuntamento.
- Lo studioso ha l'obbligo di compilare l'apposito modulo di accesso in tutte le sue parti e firmarlo. I dati personali restano secretati e tutelati come da legge sulla privacy.
- Lo studioso deve depositare all'ingresso borse, cartelle, contenitori vari, libri personali tenendo lo stretto necessario per le annotazioni (carta, penna, matita, PC portatile).
- È vietato l'uso di penne biro o matite sui libri originali e qualsiasi altra manipolazione degli stessi o qualsiasi azione che possa pregiudicare l'integrità e la corretta conservazione del materiale bibliografico.
- Controlli del materiale in consultazione possono essere operati in qualsiasi momento dal personale incaricato (Bibliotecario o suo collaboratore).
- È escluso il prestito del materiale librario. Ne è consentita la sola lettura.
- Il Bibliotecario può escludere dalla lettura e/o dalla riproduzione fotografica i volumi il cui stato di conservazione o altri motivi di ordine interno sconsiglino tali operazioni.
- È vietato sottrarre libri, fotocopie e altro che appartenga al patrimonio librario della BCF in quanto reato punibile ai sensi di legge.
- Il Bibliotecario, al termine della consultazione, verifica l'integrità dei libri dati in lettura: gli ammanchi e/o le manomissioni saranno denunciati alla Soprintendenza Bibliografica, ai Carabinieri, e alla Polizia Municipale.
- Durante la consultazione non è consentito disturbare il perfetto silenzio o assumere comportamenti poco rispettosi nei confronti del luogo e del personale; è fatto divieto assoluto di fumare.
- I libri devono essere restituiti ogni volta al Bibliotecario nello stato in cui sono stati consegnati.
- Lo studioso che, a seguito della consultazione del materiale librario, realizza pubblicazioni o tesi di laurea si obbliga a consegnare alla Certosa una copia del suo lavoro in materiale cartaceo o digitale, riservandosene tutti i diritti d'autore.

Data di approvazione 31/05/2020

Il Priore Piero Vandonio